



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 26/06/2018

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata promossa dall'ex dip. Comunale Sig. Pilumeli Giuseppe.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Giugno nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri

SEDUTA DI PROSECUZIONE

- | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1) Tambè | Alessandro | 9) Flammà | Danila |
| 2) Perri | Clorinda | 10) Di Dio | Giovanni assente |
| 3) Cumia | Salvatore assente | 11) Baglio | Katia assente |
| 4) Ferrigno | Fabrizio | 12) Alessi Batù | Vanessa assente |
| 5) Zuccalà | Calogero assente | 13) Cumia | Kevin assente |
| 6) Strazzanti | Stella | 14) Vetriolo | Giuseppe |
| 7) Patti | Giovanni | 15) Ferrigno | Giuseppe |
| 8) Strazzante | Michela assente | 16) Barresi | Jasmine |

Presenti n. 9

Absenti n. 7

Scrutatori: Tambè Alessandro

Vetriolo Giuseppe

Ferrigno Fabrizio

Presiede il Vice Presidente Clorinda Perri

Partecipa alla seduta il V. Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Vice Presidente: Punto all'ordine del giorno "Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di un'esecuzione forzata promossa dall'ex dipendente comunale signor Pilumeli Giuseppe." Leggo il dispositivo della proposta di deliberazione. Dichiaro aperta la discussione .Ricordo che questi debiti fuori bilancio sono già stati pagati , si tratta solo di una regolarizzazione contabile. Visto che non c'è nessun intervento propongo di mettere ai voti la proposta chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi .

Astenuti n.4 (Tambè, Barresi, Ferrigno G.) ,Perri).

Favorevoli N. 5 (Vetriolo, Strazzanti S., Patti, Flammà,Ferrigno F.)

Con 5 Voti favorevoli la proposta viene approvata.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL V. PRESIDENTE

F.to Clorinda Perri

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Alessandro Tambè

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa. Giuseppna Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata promossa dall'ex dipendente comunale, Sig. Pilumeli Giuseppe.

Il Capo del I Settore

Premesso:

- che con Sentenza n. 303 del 29/4/2014, il Tribunale di Enna, in funzione del Giudice del Lavoro, condannava il Comune di Barrafranca al risarcimento, in favore del Sig. Pilumeli Giuseppe, nato a Barrafranca il 28/3/1947, del danno patrimoniale da mancata percezione dell'indennità di posizione nella misura di € 2.363,98, del danno all'immagine nella misura di € 10.000,00 e di quello morale nella misura di € 5.000,00, per un importo complessivo pari ad € 17.363,98, condannandolo, altresì, a rifondergli le spese di lite nella misura di € 1.800,00, oltre accessori di legge;
- che tale sentenza, munita di formula esecutiva il 24/5/2014, è stata notificata al Comune di Barrafranca in data 05/6/2014;
- che, decorsi i termini di legge dalla notifica dei titoli in forma esecutiva, in data 14/10/2014, è stato notificato al Comune di Barrafranca atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 20.406,98, oltre alle ulteriori spese maturande ed agli interessi legali dal 09/10/2014 e fino al di dell'effettivo soddisfo;
- che, decorso abbondantemente lo *spatium deliberandi*, l'Avvocato Lo Monaco Giuseppe, in nome e per conto del Sig. Pilumeli, intraprendeva la procedura esecutiva;

Visti e richiamati i seguenti atti:

- l'Atto di precetto, notificato il 14/10/2014 con cui veniva intimato al Comune di Barrafranca di pagare la complessiva somma di € 20.406,98, oltre alle ulteriori spese maturande ed agli interessi legali dal 09/10/2014 e fino al di dell'effettivo soddisfo;
- l'Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 del c. p. c., notificato in data 28/10/2014;
- l'Ordinanza emessa dal G. E. nel procedimento esecutivo n. 870/2014 R. G. Esec. Civ. Tribunale di Enna, con la quale dispone l'assegnazione in favore del creditore procedente, Sig. Pilumeli Giuseppe, nato il 28/3/1947, la somma di € 20.406,98, oltre gli interessi legali del 09/10/2014 e sino al di dell'effettivo soddisfo ed assegna, altresì, le spese processuali e compensi che liquida nella misura di complessivi € 1.536,00, di cui € 200,00 per spese vive e documentate ed il resto per il compenso di avvocato, oltre il rimborso spese forfettario, IVA e CPA al 4% e ordina al terzo pignorato di pagare le somme sopra assegnate al creditore procedente;
- il provvisorio di uscita della Tesoreria Comunale del 14/01/2015, relativo al pagamento al creditore procedente dell'importo di € 22.407,19, per la causale di cui sopra;

Vista la Determinazione del Capo del I Settore n. 6/25 del 21/01/2015 con la quale si è proceduto alla regolarizzazione della partita contabile a seguito di esecuzione forzata promossa dal Sig. Pilumeli Giuseppe, impegnando la somma di € 22.407,19 sul Cap. 2163 "Fondo debiti fuori bilancio", con l'intesa di sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

Vista la Delibera n. 2/2005/Cons. Delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Sez. Sicilia, pronunciata in Camera di Consiglio in data 23/02/2005, nella quale si dispone che il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, per ciò che concerne le sentenze esecutive, ha una mera funzione ricognitiva, ben potendo procedere al pagamento del debito anche prima della deliberazione consiliare, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa;

Ritenuto di dovere provvedere,

Propone al Consiglio Comunale

un atto deliberativo che disponga di procedere al riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio di cui all'Ordinanza del 17/12/2014, emessa dal G. E. nella procedura esecutiva n. 870/2014, che ha assegnato al creditore procedente, Sig. Pilumeli Giuseppe, la somma complessiva di € 22.407,19.

Il Capo del I Settore
Dott. ssa G. Crescimanna

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere
Barrafranca, li 28-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30 del 23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria al cap.

Barrafranca, li 28/1/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Flammà
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Al Sindaco del Comune di Barrafranca
Al Capo dei Servizi Finanziari Dott.ssa G. Crescimanna
Ai Sig.ri Consiglieri

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione del C.C. sul riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata promossa dal Sig. Pilumeli Giuseppe.

Nella mia specifica qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Barrafranca, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 25/11/2014 per il triennio 2014/2017

PREMESSO

che in data odierna è stato richiesto parere sulla proposta di deliberazione del C.C. come in oggetto; che la formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta una irregolarità contabile da censurare, pertanto il procedimento di riconoscimento è eccezionale e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

che il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio (disciplinato dall'art. 194 del TUEL) fa capo al responsabile della spesa, mentre compete al Consiglio dell'Ente la sua approvazione. Il Consiglio, infatti con apposita delibera, accerta o autorizza la riconducibilità del debito in una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione dello stesso e le eventuali responsabilità scaturenti, individuando, infine le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento.

PRESO ATTO

che il procedimento di esecuzione promosso dal Sig. Pilumeli Giuseppe ex dipendente, in forza alla sentenza n. 303 del 29/04/2014, con la quale il Giudice del Tribunale di Enna condannava il Comune al risarcimento del danno patrimoniale da mancata percezione dell'indennità di posizione, del danno di immagine, del danno morale oltre alle spese giudiziali;

dell'atto di precetto, notificato al Comune di Barrafranca in data 14/10/2014;

dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 del c.p.c. notificato in data 28/10/2014;

che, con ordinanza n. 870/2014, il Giudice del Tribunale di Enna ha disposto l'assegnazione delle somme alla parte creditrice per un importo totale di € 22.407,19 come da provvisorio di uscita della Tesoreria Comunale del 14/01/2015;

CONSIDERATO

che la proposta di deliberazione del suddetto debito non risulta ancora riconosciuto nonostante sia già stato più volte inserito all'O.d.G. del C.C;

che permane l'obbligo in capo al Consiglio Comunale di procedere al riconoscimento.

RITENUTO

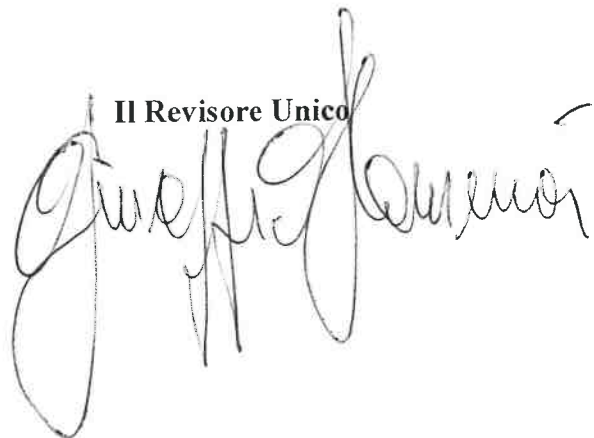
che il debito scaturente deve comunque essere riconosciuto e inserito nelle partite contabili come da provvisorio di uscita.

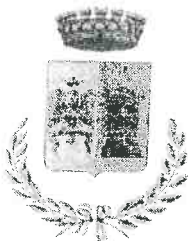
Esaminata la proposta di deliberazione, per le ragioni su esposte

ESPRIMO

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale sul riconoscimento del debito fuori bilancio come da oggetto.

Barrafranca 30/06/2017

Il Revisore Unico




Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

- I SETTORE -
UFFICIO CONTENZIOSO

Allegato alla proposta di deliberazione per il C. C. di riconoscimento del debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Oggetto della spesa: Risarcimento danni a seguito di Sentenza del Tribunale di Enna n. 303/2014 ed esecuzione forzata n. 870/2014.

Generalità del Creditore: Sig. Pilumeli Giuseppe.

Importo da liquidare: € 22.407,19

Tipologia del debito: Sentenza del Tribunale di Enna n. 303/2014 ed esecuzione forzata n. 870/2014.

Relazione sulla formazione del debito: con Sentenza n. 303 del 29/4/2014, il Tribunale di Enna, in funzione del Giudice del Lavoro, condannava il Comune di Barrafranca al risarcimento, in favore del Sig. Pilumeli Giuseppe, nato a Barrafranca il 28/3/1947, del danno patrimoniale da mancata percezione dell'indennità di posizione nella misura di € 2.363,98, del danno all'immagine nella misura di € 10.000,00 e di quello morale nella misura di € 5.000,00, per un importo complessivo pari ad € 17.363,98, condannandolo, altresì, a rifondergli le spese di lite nella misura di € 1.800,00, oltre accessori di legge.

Stante l'inadempimento dell'Ente debitore, il ricorrente ha promosso apposito Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 del c. p. c., notificato in data 28/10/2014.

Con Ordinanza nel procedimento esecutivo n. 870/2014 R. G. Esec. Civ. Tribunale di Enna, il G. E. dispone l'assegnazione in favore del creditore procedente, Sig. Pilumeli Giuseppe, nato il 28/3/1947, della somma di € 20.406,98, oltre gli interessi legali del 09/10/2014 e sino al di dell'effettivo soddisfo ed assegna, altresì, le spese processuali e compensi che liquida nella misura di complessivi € 1.536,00, di cui € 200,00 per spese vive e documentate ed il resto per il compenso di avvocato, oltre il rimborso spese forfettario, IVA e CPA al 4% e ordina al terzo pignorato di pagare le somme sopra assegnate al creditore procedente.

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

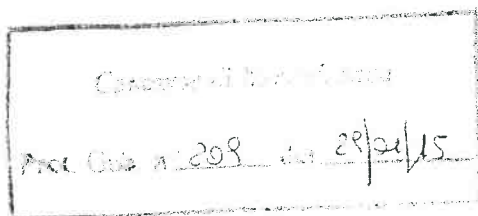
Trattasi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000.

Si allega Determinazione del Capo del I Settore n. 6/25 del 21/01/2015.

Barrafranca,

IL CAPO DEL I SETTORE

D. ssa G. Crescimanna

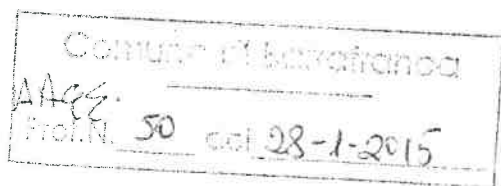


Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

- I SETTORE -
UFFICIO CONTENZIOSO

Prot.
del



Al Sig. Sindaco
Sede

Oggetto: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

In allegato, si trasmette la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

- **“Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata promossa dall'ex dipendente comunale, Sig. Pilumeli Giuseppe.**

al fine di inoltrarla al Presidente del Consiglio per essere posta all'O. d. G. del Consiglio Comunale.
L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

IL CAPO DEL I SETTORE

D. ssa G. Crescimanna

Comune di Barrafranca

Prot. Gab. n° 1290 del 05/06/14

TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIO U.N.E.P.

27 MAG. 2014

PERVENUTO



N. 303/14 R. SEN
N. 1181/03 R.G.
N. 191K Cron
N. Rep

6811

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0007085 del 05/06/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1181/2003 R.G.

TRA

Pilumeli Giuseppe elettivamente domiciliato in Barrafranca via Ciulla n.168 presso lo studio dell'avv. G. Lo Monaco che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

CONTRO

Comune di Barrafranca in persona del Sindaco pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. R. Pellegrino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Enna via Sant'Agata n.90;

resistente

E NEI CONFRONTI DI

Contenzioso
Pop. e Pro. Lavoro

1

La Rosa Antonino rappresentato e difeso dagli avv. ti S. Mazza ed S. Bonincontro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Barrafranca via Vasapolli n.88;

Patti Concetta M Rosaria elettivamente domiciliata in Barrafranca via Carducci n.2 presso lo studio dell'avv. G. Di Dio e rappresentata e difesa per mandato in calce alla memoria difensiva dall'avv. F. Specchiale;

Avente ad oggetto: reintegra incarico di posizione organizzativa e risarcimento danni.

All'udienza del 29.04.2014 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e la causa veniva definita con contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.12.2003 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere dipendente del Comune di Barrafranca sin dal 17.07.1981; di essere stato nominato in diverse occasioni responsabile degli uffici e dei servizi del I Settore "Affari generali": giusta determinazione sindacale n.8 dell'01.02.1999, con determinazione n.95 del 30.09.1999, infine con determinazione del 09.09.2002.

Esponendo che il Comune adottava nei suoi confronti alcuni atti palesemente illegittimi come quando gli veniva riconosciuta una retribuzione di posizione in misura inferiore a quella attribuita agli altri Capo Settore; che tale comportamento culminava nell'adozione della determinazione n. 30 del 11.08.2003 con cui il Sindaco nominava prima della scadenza dell'incarico, il sig La Rosa Antonino implicitamente revocandogli il precedente incarico di responsabile del I Settore. Ancora esponeva che a distanza di un mese dall'emanazione della determinazione sindacale n.30 e precisamente in data 18.09.2003 gli veniva notificata la nota del 17.09.2003 con cui ne veniva disposta "l'assegnazione con decorrenza immediata nell'ambito del I settore per coadiuvare, collaborare e supportare l'attuale responsabile...". Esponendo che proposto ricorso ex art 700 c.p.c. veniva accolta la propria domanda diretta a ottenere la reintegra nella qualifica e nelle mansioni di responsabile

del I Settore. Che il provvedimento veniva confermato in sede di reclamo.

Ciò premesso in fatto il ricorrente deduceva che il Comune di Barrafranca è privo di personale con qualifica dirigenziale; che pertanto ad esso si applica l'art.109 del d.lgs. 367/2000.

Deduceva l'avvenuta violazione di diverse disposizioni della contrattazione collettiva (art 9 commi 1,3 e 4 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999) e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Barrafranca (segnatamente dell'art4comma 8 lett.a); inoltre rappresentava la sussistenza di atti e condotte indirettamente finalizzati a danneggiarlo ed a tale proposito chiedeva dichiararsi la nullità ex art 1418 c.c. del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 13.10.2003 tra il comune di Barrafranca e la dott.ssa Patti Concetta. Delineava un quadro in cui la pluralità delle condotte poste in essere ai suoi danni risultava indice di una strategia persecutoria nei suoi confronti, comunque assistita da un chiaro animus nocendi e pertanto asseritamente ascrivibile al fenomeno del mobbing.

Riteneva che quindi, oltre alla reintegra, gli era dovuto il risarcimento del danno conseguente alla illegittima revoca dell'incarico e al demansionamento, sia economico che sub specie di danno alla professionalità, all'immagine, biologico e morale.

Costituendosi in giudizio il Comune convenuto che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai capi di domanda relativi alla posizione della dott.ssa Patti in quanto coinvolgenti profili di illegittimità della procedura di selezione interna indetta dal Comune di Barrafranca. Nel merito deduceva in primo luogo l'insussistenza di limiti di durata minima degli incarichi di responsabile apicale e che pertanto nessuna revoca implicita era stata attuata ai danni del ricorrente. Nello specifico deduceva che i provvedimenti impugnati costituissero tasselli di una complessiva manovra diretta ad attuare un totale riassetto organizzativo dell'ente. Così richiama la deliberazione n.99 del 05.08.2003 finalizzata a dare attuazione a tale riorganizzazione. Adduceva come tali mutamenti *"hanno finito per generare un avvicendamento nell'epletamento degli incarichi che è in re ipsa"*. Ancora il comune sosteneva che l'art4 comma 3 lett. d) del regolamento di organizzazione *"ha introdotto una ipotesi di revoca oggettiva dell'incarico dirigenziale"*. Che,

comunque, il ricorrente non aveva alcun diritto a mantenere l'incarico di responsabile ricoperto in precedenza; che del tutto legittimamente era stato esercitato il potere di attribuire le posizioni organizzative al personale ritenuto più adatto per ciascuna di esse. *Quanto al prospettato demansionamento* evidenziava che in materia di incarichi dirigenziali non si applica l'art.2103 c.c., e che comunque l'incarico conferito con nota del 18.09.2003 era confacente al livello di inquadramento del Pilumeli. *Tanto premesso chiedeva il rigetto del ricorso.*

Si costituivano i contro interessati Patti e La Rosa che contestavano anch'essi in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedevano il rigetto. La Patti spiegava domande riconvenzionali aventi ad oggetto da una parte l'invalidazione delle procedure selettive che avevano interessato il Pilumeli (decretandone l'inquadramento, dapprima, nella VII q.f. di poi in cat. D3) dall'altra il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa delle accuse ad ella rivolte e contenute nel ricorso introduttivo.

A sua volta il ricorrente depositata memoria autorizzata spiegava ulteriore domanda riconvenzionale in relazione alle difese della Patti ed afferente all'invalidazione del contratto di lavoro da quella stipulato con l'ente convenuto in data 19.06.2001.

Istruito con l'assunzione di prova orale, rilevata peraltro la mancata presentazione senza giustificato motivo del sindaco del comune di Barrafranca in occasione dell'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale, la causa veniva quindi decisa nel merito all'udienza del 29.04.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente occorre delibare la questione relativa all'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal comune resistente e dalla contro interessata Patti in merito alla domanda del ricorrente diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità ex art.1418 c.c. previa disapplicazione della deliberazione G.M. n. 102 del 05.08.2003 e della determinazione n.7/619 del 22.08.2003 del Capo del I settore e di ogni altro atto presupposto del contratto di lavoro stipulato il 13.10.2003 tra il comune di Barrafranca e la stessa dott.ssa Patti.

Tale eccezione è fondata e va accolta.

Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, le controversie in tema di procedure concorsuali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando il concorso è riservato ai soli interni ed esso comporta passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area o categoria; nei casi in cui, invece, il concorso sia aperto alla partecipazione anche di chi non sia ancora dipendente dell'Amministrazione ovvero consenta l'accesso all'area o alla categoria, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione amministrativa. (v., tra le altre, Cass., sez. un., 19 febbraio 2007, n. 3717; Cass., sez. un., 26 maggio 2004, n. 10183; Cass., sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3948, in *Foro it.*, 2004, I, 1755; Cass., sez. un., 10 dicembre 2003, n. 18886, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2473).

Nel caso in oggetto, il relativo capo di domanda per quanto avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto stipulato dalla Patti presuppone l'accertamento di diversi profili di illegittimità della procedura per la progressione verticale che ha decretato il passaggio della predetta dalla categoria C alla categoria D.

Nè vale invocare il tenore della norma di cui all'art. 63, comma 1 del T.U.P.I. che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.*

Nel caso specifico è evidente che la domanda diretta a far dichiarare la nullità del contratto di lavoro della Pucci non ha nessuna attinenza al rapporto di lavoro che lega il ricorrente all'ente resistente riguardando piuttosto quello tra la prima ed il Comune di Barrafranca rispetto al cui dispiegarsi nessuna posizione soggettiva giuridicamente rilevante può vantare il ricorrente. In altri termini nessuna efficacia nemmeno indiretta sul rapporto di lavoro facente capo al Pilumeli riveste

il contratto stipulato con la Pucci e gli atti ad esso prodromici, rimanendo dunque inapplicabile al caso de quo il disposto normativo invocato dal Pilumeli al fine di radicare la giurisdizione di questo Tribunale.

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine al predetto capo di domanda rimanendo assorbita la domanda spiegata in via subordinata e riconvenzionale dalla Patti.

Per le stesse ragioni sussiste il difetto di giurisdizione anche in ordine alla domanda riconvenzionale (*reconventio reconventionis*) spiegata dal ricorrente nella propria memoria difensiva del 25.06.2005 con cui si chiede la declaratoria di nullità di altro contratto di lavoro stipulato dalla Patti in esito alla procedura concorsuale asseritamente illegittima e conseguente alla deliberazione G.M. n. 219 del 11.11.2000. Anche in tal caso trattandosi di procedura preordinata al conseguimento del passaggio di categoria (segnatamente dalla cat. B alla categoria C1) valgono le considerazioni già svolte.

Con riferimento alla domanda di reintegra si osserva quanto segue.

Ai sensi dell' art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), che ha riprodotto la norma già contenuta nell'art. 2 della legge n. 191 del 1998: *"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*.

E' pacifico che il ricorrente fosse destinatario di incarico di posizione organizzativa, la cui disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale è contenuta nel C.C.N.L. 31-3-99-comparto Regioni ed Autonomia Locali.

Il citato CCNL prevede un termine di durata massima (art. 9 comma 1) dell'incarico pari a 5 anni senza tuttavia individuare un termine minimo di durata.

Il ricorrente assume che tale termine minimo di durata sarebbe sancito dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.M. n.334 del 24.11.1998.

Per parte sua l'ente resistente sostiene che nessuna disposizione sancisce un termine di durata minima degli incarichi *de quibus*. L'obiezione trova smentita nell'art. 4 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi della cui applicazione al caso in esame non può dubitarsi, considerato che la determinazione sindacale n.36 del 09.09.2002, avente ad oggetto nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, contiene in premessa un espresso rinvio oltre che specificamente alla lettera d) della predetta norma, altresì alla deliberazione di G.M. n.334 del 24.11.1998 di approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi rendendo manifesto l'intendimento di rifarsi alla disciplina, tutta, in essa contenuta, di regolamentazione degli incarichi apicali e dunque anche alle disposizioni che fissano in due anni il termine minimo di durata degli stessi (ex art. 4 comma 3 lett. d : *nell'ipotesi di nuovo Sindaco eletto oppure di nuove elezioni, gli incarichi specificati alla lett. "c" sono conferiti ex-novo dopo sessanta giorni dall'insediamento del Sindaco e non oltre centoventi giorni, decorso il termine predetto i dipendenti meglio specificati alla lett. "c" si intendono tacitamente confermati per due anni rinnovabile fino alla durata del mandato del Sindaco e del Segretario generale; nell'ipotesi di insediamento del nuovo Segretario generale oppure Direttore generale, gli incarichi specificati alla lett. "c" sono conferiti ex-novo dopo sessanta giorni dall'insediamento e non oltre centoventi giorni: degli incarichi è data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale; ex comma 8 lett. a : gli incarichi, specificati alla lett. c del punto nr. 3 del presente articolo 4, vengono conferiti per un periodo non inferiore a due anni e non superiore alla durata del mandato del Sindaco..").*

Né il tenore letterale delle suddette disposizioni autorizza la lettura riduttiva propugnata dall'ente resistente che assume trattarsi di previsione atta a dare una mera indicazione di massima, in quanto tale non vincolante.

Quanto testè rilevato basta far ritenere priva di pregio la difesa dell'ente convenuto che appare sostanzialmente far leva sulla configurabilità *in subiecta materia* di una sorta di diritto alla libera recedibilità.

Ed infatti, il Comune di Barrafranca, partendo dall'assunto che trattasi di incarichi svincolati da termini minimi di durata esclude in via consequenziale che si verta in un'ipotesi di revoca implicita dell'incarico, per sostenere invece che rientrerebbe nel potere discrezionale dell'ente di procedere a nuove nomine in concomitanza di processi di ristrutturazione dell'assetto organizzativo dell'ente da cui sarebbe appunto derivato quello che viene testualmente definito un *avvicendamento nell'espletamento degli incarichi dirigenziali che è in re ipsa* (cfr pag 11 memoria di costituzione): è evidente come l'errato presupposto da cui prende le mosse la tesi del resistente (assenza di termine minimo di durata dell'incarico) finisce per inficiare irrimediabilmente la conclusione cui si perviene.

E' invece fatto incontroverso, sulla scorta di quanto sopra rilevato circa la previsione regolamentare di un termine minimo di durata dell'incarico, che al momento in cui intervenivano, dapprima, la delibera n.99 del 5.08.2003, con cui la G.M. approvava il nuovo assetto organizzativo dell'ente, di poi, la determinazione n.30 del 11.08.2003, con cui si disponeva la nomina quale capo del I settore del La Rosa, il ricorrente era ancora titolare del relativo incarico di P.O.(conferitogli in data 09.09.2002).

Non può pertanto sussistere alcun dubbio circa l'esistenza, nel caso, di un'ipotesi di rimozione *ante tempus* dall'incarico e dunque di revoca tacita dello stesso.

Tanto chiarito è a dirsi come l'ipotesi di revoca di incarichi di P.O. è contemplata tanto dal regolamento dell'ente, che dal CCNL del 31.03.1999; la relativa disciplina è contenuta rispettivamente nell'art 4 comma 3 lett. e del regolamento e nell'art 9 comma 3 del CCNL. Dalla lettura congiunta delle due norme si trae che i casi che legittimano la revoca sono tassativi e sono riconducibili sostanzialmente a tre ipotesi: gravi responsabilità del dipendente dovute ad inosservanza di direttive, o al conseguimento di risultati negativi, nonché "intervvenuti mutamenti organizzativi".

Ciò premesso si evidenzia la contraddizione in cui incorrono le difese dell'ente resistente. Questo, dapprima nega recisamente che sia intervenuto alcun atto di revoca per poi sostenere che si sarebbe

in presenza di una ipotesi di "revoca oggettiva" contemplata dall'art 4 comma 3 lettera d del regolamento (cfr in questi termini a pag 17 della memoria).

Sostanzialmente sul tale ultimo argomento si fonda la prospettazione dei fatti offerta dal contro interessato La Rosa che ritiene in particolare che con la succitata norma regolamentare il Comune di Barrafranca avrebbe inteso contemplare un caso di revoca ascrivibile all'ipotesi tipologica della revoca per intervenuti mutamenti organizzativi di cui al Contratto Collettivo Nazionale.

Non persuade però la citata tesi della funzione specificativa, laddove è evidente che la nomina del segretario generale non può costituire un mutamento organizzativo. Sul punto si richiama il passo della motivazione dell'ordinanza resa in sede cautelare in cui condivisibilmente si afferma che: *"l'insediamento, come nella specie di un nuovo segretario generale non può configurarsi, ovviamente quale mutamento organizzativo (che si ha ad es., quando si procede alla ricollocazione di funzioni, a seguito di accorpamenti, divisioni di funzioni, spostamenti di competenza, soppressioni di settore) riguardando tra l'altro un organo del tutto slegato da quello politico (cui spetta il potere di nomina e di revoca in materia di incarichi dirigenziali)"*.

Ne discende che la previsione in oggetto ha sì introdotto un caso particolare di rimozione anticipata dall'incarico ma al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla contrattazione collettiva oltre che in violazione della norma garantista che prevede il requisito della forma scritta e motivata dell'atto di revoca (art 9 comma 3 CCNL del 31.03.1999).

In questo caso si pone chiaramente un problema giuridico di valutazione della sussistenza di un corretto rapporto tra fonti normative di diverso livello ritenendosi di dover escludere la competenza di un regolamento locale ad introdurre ipotesi ulteriori di revoca rispetto a quelle fissate dal contratto nazionale. In conclusione il regolamento dell'ente locale ha in parte qua (art 4 lett.d ultima parte), esorbitato dai limiti che derivano dal necessario rispetto del principio di gerarchia delle fonti normative e dunque va disapplicato nella stessa parte.

E' comunque pur vero che con la determina G.M. n. 99 del 05.08.2003 che approvava il nuovo assetto organizzativo dell'ente si realizzava un notevole mutamento all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

Comunque, a prescindere dalla valutazione circa l'astratta sussumibilità del caso che ci occupa ad una delle ipotesi di revoca contemplate dalla contrattazione collettiva, ciò che maggiormente rileva nel caso a mani è la previsione dell'art. 9 del CCNL laddove esso sancisce perentoriamente che per procedere alla revoca dell'incarico prima della scadenza occorra un atto scritto e motivato.

In ogni caso, anche cioè ritenendo integrato dalla delibera del 3 agosto 2003, il presupposto del mutamento organizzativo, non potrebbe sottrarsi il fatto assolutamente dirimente che mai nessun atto di revoca indicante le specifiche ragioni ad esso sottese è stato posto in essere ragion per cui deve concludersi per l'illegittimità dell'atto datoriale (determina n.30 dell'11.08.2003) integrante una revoca implicita e dunque illegittima (*recte*, invalida) dell'incarico e quindi, di fatto un inadempimento contrattuale.

Si osserva infatti che se da una parte è certo che non esiste un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, conservando l'ente nella formulazione della relativa scelta ampi margini di discrezionalità, per altro verso, non altrettanto può dirsi in ordine alla posizione soggettiva rivestita dal dipendente risultato destinatario dell'incarico, che ha invece il diritto a mantenerlo, quanto meno entro i limiti di durata minima dell'incarico stesso prevista dalla contrattazione collettiva e salva la ricorrenza di uno dei casi tassativi che legittimano la revoca anticipata.

Ricapitolando, nel caso in esame, la nomina di un nuovo segretario generale non costituisce un mutamento organizzativo tale da integrare il presupposto contrattuale di revoca anticipata.

Sotto altro profilo, anche ritenendo che il comune avesse attuato l'ennesimo mutamento organizzativo, si ribadisce che di esso l'ente avrebbe dovuto rendere conto al ricorrente con l'adozione di un apposito atto di revoca, specificamente motivando al dipendente le ragioni poste alla base dell'intervenuto cambiamento di programma e chiarendo, a titolo esemplificativo, e per

rimanere ancorati alla fattispecie, sulla base di quali valutazioni si sarebbe determinato a "sacrificare" la posizione del Pilumeli ed a lasciare invece immutata quella degli altri responsabili di settore nominati contestualmente al primo. E' infatti incontestato in quanto risultante ex actis, che la maggior parte dei dipendenti nominati a capo dei vari settori è stata riconfermata al suo posto; di qui l'evidente inconferenza dell' affermazione contenuta nella memoria di costituzione del Comune circa la sussistenza di un "avvicendamento in re ipsa", insito cioè imprescindibilmente, nella disposta riorganizzazione.

In buona sostanza ciò che preme evidenziare è che la riorganizzazione degli uffici, per quanto possa legittimare la revoca dell'incarico non è di per sé causa di risoluzione del contratto che lega il dipendente - preposto alla posizione apicale - all'ente, non potendo l'amministrazione incidere in modo unilaterale ed autoritativo sui diritti soggettivi del lavoratore a seguito del conferimento dell'incarico, che costituisce esercizio di un potere di carattere privatistico al pari di qualsivoglia *contrarius actus* di revoca di quello.

Ne consegue il diritto del ricorrente alla reintegrazione nelle funzioni apicali svolte sulla base dell'originario provvedimento di conferimento dell'incarico fino alla scadenza naturale (comunque di durata non inferiore ai due anni).

Va dunque confermata l'ordinanza resa in sede cautelare e diretta ad assicurare una tutela ripristinatoria al ricorrente.

Il ricorrente chiede poi il risarcimento dei numerosi danni che afferma di aver subito a causa dei vari comportamenti illeciti addebitati al Comune di Barrafranca.

Occorre vagliare partitamente le singole voci di danno lamentate in ricorso.

Quanto al danno economico da mancata percezione dell'indennità di posizione nel periodo dall'11.08.2003 al 26.11.2003 (data della reintegra) esso va certamente risarcito nella misura indicata in ricorso e non contestata dal resistente: è infatti indubbio che in conseguenza dell'illegittima rimozione dall'incarico il ricorrente abbia perduto quella parte di retribuzione che gli sarebbe invece stata erogata se egli fosse stato mantenuto al posto cui aveva diritto. Spettano

pertanto a titolo risarcitorio le differenze retributive invocate quantificate in € 2363,98.

Non ricorrono gli estremi del mobbing né sul piano oggettivo né su quello soggettivo.

Si premetta come la *ratio* della tutela contro il mobbing è da rinvenire, nella volontà di perseguire e punire quelle condotte che abbiano un *quid pluris* di antigiuridicità rispetto a quelle tipizzate o già *ex se* sanzionate dal legislatore o individuare altre "atipiche" ma tutte ugualmente lesive della dignità della persona del lavoratore e volte alla realizzazione di finalità illecite.

L'elemento persecutorio e intrinsecamente illecito del mobbing, cioè il *quid pluris* di offensività, giustifica, peraltro, il risarcimento del danno "ulteriore" (rispetto alla oggettiva vulnerazione del rapporto contrattuale) arrecato al lavoratore.

Non ricorre una sequenza sistematica di atti vessatori tanto meno perciò può discutersi dell'esistenza di una vera e propria strategia persecutoria attuata ai danni del Pilumeli.

Così, l'episodio relativo alla indennità di posizione (in un primo momento corrisposta al Pilumeli in misura minore rispetto a quella riconosciuta agli altri capo settore) ha interessato anche il La Rosa, ossia l'odierno contro interessato, e comunque trattasi di vicenda sfociata nel riconoscimento del diritto in sede stragiudiziale.

Né può assumere rilievo la circostanza che il Comune si sia premurato di adottare un nuovo assetto di tipo strutturale organizzativo all'indomani della disposta reintegra del ricorrente, nel senso che giammai ciò potrebbe essere fatto idoneo a comprovare o anche solo a fondare il sospetto dell'esistenza di un disegno persecutorio ai danni del ricorrente, ciò ove solo si consideri la ciclicità con cui l'ente era solito procedere all'approvazione di nuovi assetti organizzativi anche a distanza ravvicinata (vedasi pag. 3 ricorso e pagina 6: 3 riasseti in 4 anni).

L'avvenuto smembramento del settore è privo di rilievo anche in un'altra prospettiva. Ed invero una volta che il ricorrente, in ottemperanza ai provvedimenti giudiziali cautelari è stato nuovamente adibito all'incarico di cui era stato illegittimamente privato (incarico che dunque gli è stato riconfermato, salvo ad essere rimodulato nei contenuti) non residua un diritto soggettivo di questi all'immutabilità dell'oggetto dell'incarico (ri)conferitogli e segnatamente, ed in via

esemplificativa, ad avere alle proprie dipendenze un certo numero di unità, piuttosto che ad espletare un certo novero di mansioni, ravvisandosi per contro in tali peculiari aspetti, afferenti all'individuazione e alla determinazione del contenuto degli incarichi di posizione organizzativa, l'effetto di scelte che non possono che essere demandate all'ente nell'esercizio dei propri poteri organizzatori e di indirizzo che, in quanto tali, vanno ascritti all'*agere jure imperii* della pubblica amministrazione e rispetto ai quali, dunque, nessuna posizione di diritto soggettivo è configurabile.

Ne deriva che l'unico atto illegittimamente adottato risulta dunque quello della rimozione ante tempus dall'incarico.

A fronte dell'assenza già sul piano oggettivo di una condotta ascrivibile al mobbing (una persecuzione reiterata, frazionata in più iniziative, il cui succedersi provochi un danno ingiusto), poco importa se tale atto sottenda diversi e sopravvenuti assetti di interessi dell'ente, ispirati a logiche di tipo politico, piuttosto che clientelare in senso lato; ciò che rileva è che di certo il Pilumeli ha subito per effetto di quell'atto un demansionamento.

Ed infatti è pacifico che egli sia stato, a seguito della nomina del La Rosa al suo posio, dapprima (periodo 18.08-18.09 2003) completamente inutilizzato (in questo senso vedi deposizioni concordate dei testi) e di poi assegnato (giusta determina del 17.09.2003 comunicata in data 18.09.2003) a compiti di supporto e collaborazione del responsabile.

Orà è *in re ipsa* che l'assegnazione a compiti di mera collaborazione e supporto dell'attività svolta dal soggetto indebitamente preposto alla reggenza del settore Affari Generali in pregiudizio del ricorrente integri un demansionamento di quest'ultimo.

In conseguenza del sofferto demansionamento il ricorrente ha certamente subito un danno in termini di danno alla immagine e credibilità professionale.

Non si ravvisa invece il lamentato danno alla professionalità in quantochè il periodo di sottrazione dell'incarico e di adibizione a mansioni sottordinate, di soli tre mesi, deve ritenersi troppo breve per poter integrare quella perdita delle capacità professionali acquisita o anche solo della possibilità

di acquisirne di nuove non risultando in alcun modo compromesse le conseguenti prospettive di crescita professionale.

Diverso discordo vale, si diceva, per il paventato danno all'immagine.

Ora come noto la dimostrazione in giudizio, di tali tipologie di pregiudizi ben può essere fornita con tutti i mezzi offerti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni, alla luce dalla complessiva valutazione di precisi elementi in tal senso significativi: motivazioni e ragioni dell' illegittimità del provvedimento di revoca, caratteristiche, durata, gravità e conoscibilità nell'ambiente di lavoro dell'attuato demansionamento, frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale e così via.

Nel caso di specie sembrano ricorrere tutti i sopra elencati indici presuntivi dell'esistenza di un danno all'immagine professionale del ricorrente.

Il demansionamento, specialmente in ragione delle modalità con cui è stato attuato, ha certamente arrecato un grave danno di immagine al ricorrente. Si pensi solo al fatto che durante il periodo di assenza per ferie il Comune adottava i provvedimenti censurati senza neppure render il minimo conto al ricorrente delle ragioni poste alla base dei nuovi assetti incidenti sulla posizione lavorativa del Pilumeli.

Né potrebbe invocarsi l'attuato mutamento organizzativo (giusta la delibera n.99 del 05.08.2003) considerato che, a parte la posizione del ricorrente (e di qualche altro) dal confronto tra le delibere di nomina (quella del 2002 e quella impugnata) emerge che tutti gli altri capi settori venivano di fatto riconfermati ai loro posti: la circostanza dimostra da un lato, come già evidenziato, la fallacia della tesi circa *"l'avvicendamento nell'espletamento degli incarichi dirigenziali che è in re ipsa"* (pag 11 memoria) e dall'altro offre ulteriore conferma della scorrettezza del comportamento mostrato nei confronti del Pilumeli in palese violazione delle elementari regole di correttezza e buona fede contrattuale.

Non può dunque negarsi che un tale *modus procedendi* (privazione improvvisa dell'incarico, senza apparenti motivazioni, durante l'assenza per ferie) abbia di fatto inferto un pesante colpo all'immagine e credibilità professionale del ricorrente e che un tale impatto sia stato verosimilmente amplificato nell'ambito della piccola comunità in cui opera il Pilumeli. Quantificare (e cioè tradurre in termini economici) il danno appena evidenziato è assai difficile e, in un certo senso, addirittura impossibile, se non facendo ricorso allo strumento dell'equità. Nel caso del Pilumeli l'entità del danno va ancorato anche alla durata della dequalificazione professionale; ad influire sulla determinazione sia dell'*an* che del *quantum* del risarcimento può contribuire anche l'elemento psicologico della condotta del datore di lavoro oltre che la considerazione delle specifiche modalità di esternazione di quella condotta nei termini sopra descritti. Si tratta, in conclusione, di applicare i principi enunciati in via generale dagli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 1227 cod. civ., rispettando il principio di proporzionalità fra comportamento illecito e sanzione. Sulla scorta di tali enunciati, e dunque tenuto conto di tutti gli aspetti del caso concreto, in conclusione, tale danno, si stima equo quantificare in € 10.000.

Non può riconoscersi alcun risarcimento a titolo di danno biologico: questo non può ritenersi dimostrato da un isolato certificato medico in cui si attesta l'esistenza di "stato ansioso depressivo". Né la semplice coincidenza temporale del certificato rispetto all'intervenuta sottrazione dell'incarico di P.O. può provare, in assenza di altri elementi, in alcun modo offerti, il nesso di causalità tra pretese patologie contratte dal ricorrente e i fatti di causa. In assenza del supporto di ulteriore documentazione eventualmente anche sopravvenuta al deposito del ricorso deve ritenersi non essere stato in alcun modo coltivato tale specifico capo di domanda ragion per cui si è esclusa la esperibilità di una eventuale *ctu* medico legale che nel caso avrebbe avuto una funzione del tutto esplorativa. Certamente il certificato in atti se non può comprovare la derivazione dall'illegittima revoca dall'incarico di un danno permanente all'integrità psico fisica del ricorrente costituisce elemento fortemente indiziario della causazione in capo al Pilumeli di un serio stato di perturbamento (sia pure rivelatosi almeno alla luce delle risultanze documentali) di carattere

transeunte e dunque di un danno morale. Si deve poi tener conto del fatto che appare del tutto plausibile, secondo l'id quod prerumque accidit, che alla perdita (rectius, sottrazione) ingiusta della posizione gerarchica di tipo apicale posseduta, possano essere connessi oltre che il danno all'immagine, le sofferenze psico-fisiche del lavoratore.

I suddetti danni morali vanno pertanto equitativamente quantificati in € 5.000,00 tenuto conto, ancora una volta dei parametri sopra elencati.

Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dalla Patti che oltre ad essere stata formulata in modo generico risulta carente sotto il profilo allegatorio e soprattutto probatorio. Senza dimenticare che la valutazione di fondatezza della stessa presuppone accertamenti di fatto e di diritto coinvolgenti in primo luogo i profili di illegittimità lamentati dal ricorrente in ordine alle procedure concorsuali che hanno interessato la Patti e dunque presuppone lo svolgimento di indagini che risultano precluse a questo decidente per quanto chiarito in premessa.

Infine, considerato il parziale difetto di giurisdizione, l'accoglimento parziale del ricorso ed il fatto che la misura del danno risarcibile è stata stimata in misura notevolmente inferiore a quella richiesta si ritiene che sussistano gravi motivi per compensare tra il ricorrente ed il Comune di Barrafranca le spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare nella misura di 2/3. Le spese residue seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Spese compensate tra il ricorrente ed i contro interessati.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. sulle domande individuate in parte motiva:

in parziale accoglimento del ricorso, disapplicato l'art. 4 comma 3 lett. d), nella parte individuata in parte motiva, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca implicita dell'incarico di responsabile degli uffici e dei servizi del I Settore "Affari generali" disposta dal Comune di Barrafranca nei confronti del Pilumeli con determina sindacale del 11.08.2003, n. 30, e del successivo provvedimento n.969 del 17.09.2003, per l'effetto, ordina al Comune di reintegrare il ricorrente nella qualifica e nelle mansioni, precedentemente svolte, di responsabile del I Settore e

con l'attribuzione del relativo trattamento stipendiale comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato;

condanna il Comune di Barrafranca al risarcimento del danno patrimoniale da mancata percezione dell'indennità di posizione nel periodo dall'11.08.2003 al 26.11.2003 e quantificato in € 2.363,98.

condanna altresì il Comune di Barrafranca al risarcimento dei danni all'immagine e morale cagionati al ricorrente e quantificati, rispettivamente, in € 10.000,00 e € 5.000,00.

rigetta tutte le altre domande risarcitorie:

- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna il Comune di Barrafranca alla rifusione delle spese residue che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre ad IVA E CPA come per legge.

Compensa le spese tra il ricorrente e le altre parti costitutesi in giudizio.

Enna, 29 aprile 2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 29 4 14

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

001710539

IL GIUDICE

Dott.ssa Daniela Francesca Balsano

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Lo Monaco

nell'interesse di P. Lemme Guerregge

Enna, li 26 5 14

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora Russo

Per autentiche
Enna 26.5.14
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DORA RUSSO



RELATA DI NOTIFICA. L'anno 2014, il giorno del mese di maggio, in Enna, su istanza dell'avv. Giuseppe Lo Monaco, n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Enna, ho notificato e dato copia conforme della superiore sentenza munita di formula esecutiva a:

- Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica nei locali del palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, ivi inviandone copia a mezzo posta, come per legge.

29 MAG. 2014

14



Ufficiale Giudiziario
Giuseppe Lo Monaco

3164 29/10/2014
C. Contenzioso
S
Comuni

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

in funzione di Giudice dell'Esecuzione

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il sig. **Pilumeli Giuseppe**, nato a Barrafranca il 28.3.1947 ed ivi residente in c.da Albana s. n. (C.F.: PLMGPP47C28A676F), elettivamente domiciliato in Barrafranca Via Ciulla n. 168, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Monaco (C.F.: LMNGPP68P28A676O), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto, il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche a mezzo telefax al numero 0934/468502 ovvero tramite p.e.c. all'indirizzo giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it

PREMESSO

- che con sentenza n. 703 del 29.4.2014 il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, condannava il Comune di Barrafranca al risarcimento - in favore dell'odierno istante - del danno patrimoniale da mancata percezione dell'indennità di posizione nella misura di € 2.363,98, del danno all'immagine nella misura di € 10.000,00 e di quello morale nella misura di € 5.000,00 per un importo complessivamente pari ad € 17.363,98, condannandolo, altresì, a rifondergli le spese di lite nella misura di € 1.800,00, oltre accessori di legge;
- che la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva con provvedimento del 24.5.2014, è stata notificata in data 05.06.2014 al Comune di Barrafranca;
- che, decorsi i termini di legge dalla notifica dei titoli in forma esecutiva, in data 14.10.2014 è stato notificato al Comune di Barrafranca atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di 20.406,98, oltre alle ulteriori spese maturande ed agli interessi legali dal 09.10.14 e fino al dì dell'effettivo soddisfo;
- che il precetto rimaneva infruttuoso e che il comune di Barrafranca, sebbene sia decorso il termine di legge assegnato in precetto, non ha provveduto all'estinzione del proprio debito mediante il pagamento dello stesso;
- che il Banco Popolare Siciliano, filiale di Barrafranca, sito a Barrafranca nel corso Garibaldi n. 475, risulta essere Tesoriere dello stesso Comune di Barrafranca;
- che parte istante intende procedere al pignoramento nei confronti del Comune di Barrafranca e, quindi, nei confronti della Tesoreria Banco Popolare Siciliano, fino alla concorrenza della somma capitale e di quelle ulteriori indicate nel precetto per un ammontare complessivo di € 30.610,47, tenuto conto del limite stabilito ai sensi dell'art. 546 c.p.c., cui devono aggiungersi le spese ed i compensi della procedura

AVV. Giuseppe Lo Monaco
Via Ciulla, 168
94012 Barrafranca
☎ 0934/468502

0871/2

Nomino e costituisco n. speciale procuratore e difensore l'avv. Giuseppe Lo Monaco, al quale conferisco ogni facoltà di legge, compreso il titolo esemplificativo di quelle di nominare sostituti, agire esecutivamente, di chiamare terzi in causa di resistenza all'eventuale opposizione a esecuzione e/o agli atti esecutivi, transigere e conciliare lite.

Inoltre, reso edotto ed informato dei miei diritti ex D. L. 196/2003 e che il trattamento finalizzato unicamente a corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, presto totale consenso giusta le previsioni di cui agli artt. 13 e 23 D. lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili giudiziari, nonché alla permanenza degli stessi dati negli archivi informatici e/o cartacei dello studio legale anche un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato addi conferito.

Eleggo domicilio presso lo studio in Barrafranca, Ciulla n. 168.

(Pilumeli Giuseppe)

Giuseppe Pilumeli

Vera ed autentica la super firma.

Avv. Giuseppe Lo Monaco

Giuseppe Lo Monaco

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

del 28/10/2014

Protocollo n° 0012797



C. Contenzioso
C. Civile
C. Penale
C. Amministrativo
C. Tributario
C. Lavoro
C. Fisco
C. Sostituito
C. Altro

1

esecutiva, le successive spese occorrente ed ulteriori interessi legali fino all'integrale soddisfo, salva migliore quantificazione del Giudice dell'esecuzione.

Tutto ciò premesso, il sig. Pilumeli Giuseppe, come sopra rappresentato e difeso

CITA

1. **Banco Popolare Siciliano**, filiale di Barrafranca, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliato per la carica negli uffici di detto Banco in Barrafranca, corso Garibaldi n. 475;

2. **Comune di Barrafranca**, in persona del Sindaco p. t., domiciliato per la carica nei locali del palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1;

a comparire

avanti al Tribunale di Enna, Giudice monocratico dell'esecuzione, all'udienza che questi terrà il **giorno 12 novembre 2014** ore di rito, nei locali di sue ordinarie sedute in Enna - Palazzo di Giustizia - viale Diaz, quanto al Banco Popolare Siciliano affinché renda la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., e quanto al Comune di Barrafranca perché si costituisca nei modi e termini di legge, prenda cognizione delle dichiarazioni rese dai terzi e sia presente agli ulteriori atti

INVITA E DIFFIDA

il **BANCO POPOLARE SICILIANO**, filiale di Barrafranca, quale Tesoreria del Comune di Barrafranca, in persona del direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, affinché renda, entro e non oltre giorni dieci dalla notifica del presente atto, la suddetta dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., mediante raccomandata ai sensi dell'art. 543, co. 2, n. 4, c.p.c. da inviarsi al creditore procedente nel domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Lo Monaco in Barrafranca, via Ciulla n. 168 ovvero a mezzo di posta elettronica certificata al sottoscritto

difensore

all'indirizzo

giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it, specificando di quali somme sia debitore nei confronti del Comune di Barrafranca e quando ne deve eseguire il pagamento nonché eventuali sequestri o pignoramenti precedentemente eseguiti presso di loro.

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.P.R. 115/2002, l'avv. Giuseppe Lo Monaco dichiara che il valore della presente controversia è di €30.610,47.

Salvi ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.

Barrafranca-Enna, 17 settembre 2014

Avv. Giuseppe Lo Monaco

A richiesta dell'avv. Giuseppe Lo Monaco, n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale Ordinario di Enna:

- vista la sentenza n. 703 del 29.4.2014 del Tribunale di Enna in funzione di Giudice dell'esecuzione, munita di formula esecutiva con provvedimento del 24.5.2014 e notificata al Comune di Barrafranca in data 5.6.2014;
- visto l'atto di precetto, notificato il 14.10.2014, con cui è stato intimato al Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare, in favore del sig. Pilumeli Giuseppe, la complessiva somma di € 20.406,98, oltre alle spese maturande ed agli interessi legali dal 9.10.2014 e fino al di dell'effettivo soddisfo ed alle successive spese maturande;

HO PIGNORATO

in virtù del detto titolo esecutivo tutte le somme detenute, dovute e debende, maturati e maturandi, anche dopo la notifica del presente atto, a qualsiasi titolo al Comune di Barrafranca da parte del **Banco Popolare Siciliano**, filiale di Barrafranca **fino alla concorrenza di € 30.610,47**, oltre interessi legali dal 9.10.2014 e fino al di dell'effettivo soddisfo, oltre ancora le spese della procedura esecutiva ed alle spese successive alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e, a tal fine,

HO INGIUNTO

al **Banco Popolare Siciliano**, filiale di Barrafranca, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro tempore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito la somma assoggettata ad espropriazione ed al contempo

HO INTIMATO

al **COMUNE DI BARRAFRANCA**, in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro tempore, di **NON DISPORRE** delle somme pignorate ed a qualsiasi titolo dovute, debende, e detenute fino alla concorrenza di € 30.610,47 senza ordine del Giudice, pena le sanzioni previste dalla legge

HO INVITATO

il debitore **COMUNE DI BARRAFRANCA** ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale di Enna con espresso **AVVERTIMENTO** che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazione loro dirette saranno effettuate presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Enna.

ED HO AVVERTITO

il terzo pignorato, Banco Popolare Siciliano, filiale di Barrafranca, in persona del direttore e legale rappresentante *pro tempore*, che dal giorno della notifica di questo atto é soggetto, relativamente alle somme dovute al Comune di Barrafranca e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ho, altresì, avvertito il debitore Comune di Barrafranca che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per cui é stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Inoltre, qualora per la soddisfazione del creditore procedente, i beni pignorati dovessero risultare insufficienti ovvero per essi appaia palese la lunga durata della liquidazione, avverto il debitore, Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, che è tenuto ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Barrafranca, li 27/10/14

L'Ufficio di Cancelleria
Funzionario U.N.E.P.
Franco GALLO

In pari tempo ho notificato il presente atto come segue a:

- **Comune di Barrafranca** in persona del suo sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ai fini della carica nel palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, ivi consegnandone copia a mani di

a mani dell'impiegato addetto alla ricezione
degli atti Sig. Franco Gallo

Barrafranca 28/10/14

FUNZIONARIO U.N.E.P.
Franco GALLO
4

Avv. GIUSEPPE LO MONACO

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori
via Ciulla n. 168 - 94012 Barrafranca (EN)
tel. e fax 0934.468502



Avv. Giuseppe Lo Monaco
Via Ciulla, 168
94012 Barrafranca
☎ 0934/468502

ATTO DI PRECETTO

Il sig. **Pilumeli Giuseppe**, nato a Barrafranca il 28.3.1947 ed ivi residente in c.da Albana s. n. (C.F.: PLMGPP47C28A676F), elettivamente domiciliato in Barrafranca Via Ciulla n. 168, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Monaco (C.F.: LMNGPP68P28A676O), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto, il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche a mezzo telefax al numero 0934/468502 ovvero tramite p.e.c. all'indirizzo giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it

Premesso che

- con sentenza n. 703 del 29.4.2014 il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, condannava il Comune di Barrafranca al risarcimento - in favore dell'odierno istante - del danno patrimoniale da mancata percezione dell'indennità di posizione nella misura di € 2.363,98, del danno all'immagine nella misura di € 10.000,00 e di quello morale nella misura di € 5.000,00 per un importo complessivamente pari ad € 17.363,98, condannandolo, altresì, a rifondergli le spese di lite nella misura di € 1.800,00, oltre accessori di legge;
- la suddetta sentenza, munita dell'apposita formula esecutiva con provvedimento del 24.5.2014-10-08, è stata notificata in data 05.06.2014 al Comune di Barrafranca;
- il Comune di Barrafranca non ha, ad oggi, provveduto al pagamento delle somme di cui al sopra detto titolo esecutivo, pur essendo abbondantemente decorso del decorso lo *spatium deliberandi* di cui all'art. 14 del D.L. 31.12.96, n. 669, conv. in L. 28.2.97, n. 30 e succ. modd., ragion per cui il sig. Pilumeli Giuseppe intende agire *in executivis*.

Tutto ciò premesso, il sig. Pilumeli Giuseppe, come sopra rappresentato e difeso,

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e P. I.V.A. 00429180862), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica nel palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, di pagare al Pilumeli Giuseppe, per come sopra elettivamente domiciliato, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di notificazione del presente atto la complessiva somma di € 20.406,98, così dettagliatamente distinta:

copia

Nomino e costituisco mi speciale procuratore e difensore l'avv. Giuseppe Lo Monaco, al quale conferisco ogni facoltà di legge, comprese - mero titolo esemplificativo - quelle di nominare sostituti, c'agire esecutivamente, di chiamare terzi in causa di resistere all'eventuale opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, transigere e conciliare in lite.

Inoltre, reso edotto ed informato dei miei diritti ex D. Lgs. 196/2003 e che il trattamento finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, presto totale consenso giusta le previsioni di cui agli artt. 13 e 23 D. lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili giudiziari, nonché alla permanenza degli stessi dati negli archivi informatici e/o cartacei dello studio legale anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato addì conferito.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Barrafranca, via Ciulla n. 168.

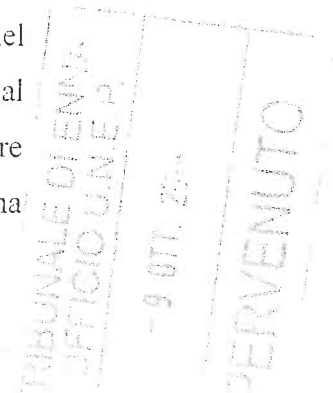
(Pilumeli Giuseppe)

Giuseppe Pilumeli

Vera ed autentica la superior firma.

Avv. Giuseppe Lo Monaco

[Signature]



A) sorte capitale portata dalla sentenza n. 703/14 (comprensiva di spese di lire) : € 19.990,40;

B) interessi legali maturati dal 30.5.14 al 08.10.14 (su € 19.990,40) € 88,28

C) spese e compensi successivi ex D.M. 55/14

- compensi € 225,00

- rimborso spese gen. (15%) € 33,75

- c.p.a. (4% su € 258,75) € 10,35

- i.v.a. (22% su € 269,10) € 59,20

Totale € 328,30

TOTALE (A+B+C)

Euro 20.406,98

oltre alle ulteriori spese maturande ed agli interessi legali dal 09.10.14 e fino al di dell'effettivo soddisfo, con l'avvertimento che, in difetto di adempimento entro giorni dieci dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Enna, 9 ottobre 2014

GIUDIZIARIO
LAZZARO

Avv. Giuseppe Lo Monaco

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014, il giorno ~~tre~~ ^{tre} del mese di ottobre, in Enna, su istanza dell'avv. Giuseppe Lo Monaco n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Enna ho notificato copia conforme del suesteso atto a:

- Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica nel palazzo municipale in Barrafranca, piazza regina Margherita n. 1, ivi inviandone copia a mezzo posta come per legge.

ENNA 13 OTT 2014

UFFICIALE GIUDIZIARIO
GIACOMO LAZZARO



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Determinazione del Capo del I Settore

n. 06 / 25 del 21-01-2015

Oggetto: Regolarizzazione partita contabile a seguito di esecuzione forzata promossa dall'ex dipendente comunale, Sig. Pilumeli Giuseppe.

L'anno 2015, addì *Ventuno* del mese di gennaio, nell'Ufficio del Capo del I Settore.

OGGETTO: Regularizzazione partita contabile a seguito di esecuzione forzata promossa dall'ex dipendente comunale, Sig. Pilumeli Giuseppe.

IL CAPO DEL I SETTORE

Premesso che:

- con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 28/10/2014, il creditore, Sig. Pilumeli Giuseppe, nato a Barrafranca il 28/3/1947, ha instaurato la procedura esecutiva n.870/2014 R.G.Es. per il recupero coattivo delle somme dovute dal Comune di Barrafranca in virtù della Sentenza n. 703 del 29/4/2014;
- il G. E. assegna al creditore procedente, la somma complessiva di € 22.407,19, per credito specificato in sentenza, di cui € 20.406,98 oltre interessi legali dal 9/10/2014 sino al soddisfo, € 1.536,00 per spese legali, di cui € 200,00 per spese vive ed il resto per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettario, Iva e CPA al 4%;

Visto il provvisorio di uscita della Tesoreria Comunale del 14/01/2015, relativo al pagamento al creditore procedente dell'importo di € 22.407,19, per la causale di cui sopra;

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere provvedere alla regularizzazione contabile di tale complessiva somma e predisporre il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Visto il vigente regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

Visto l'O. R. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

Per quanto sopra detto e che qui di seguito si intende integralmente riportato:

1. Regularizzare la partita contabile di cui al debito al Sig. Pilumeli Giuseppe, nato a Barrafranca il 28/3/1947, liquidato dalla Tesoreria Comunale in data 14/01/2015, come da provvisorio d'uscita che si allega alla presente, dando atto di provvedere a rimborsare il Tesoriere con l'emissione di mandato di pagamento in suo favore.
2. Impegnare la somma di € 22.407,19 al Cap. 2163 "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio", dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
3. Sottoporre al Consiglio Comunale, con successivo atto, il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO SETTORE
F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Rag. Antonio Zuccalà

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma in data 21/1/2015 giorno in cui il Ragioniere Capo ha apposto il visto di copertura finanziaria della spesa.

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE



Dettaglio Sospesi Uscita

Anagrafica	PILUMELI GIUSEPPE
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	22.407,19
Importo da regolarizzare	22.407,19
Descrizione bollo	ESENTE (OI)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	PIGN.PRESSO TERZI SIG. PILUMELI G.PPE PROC.ESEC. N. 870/2014R.G. TRIB. ENNA
Descrizione causale	
Data carico	14/01/2015
Data regolarizzazione	
Data valuta	14/01/2015
Modalità di pagamento	CASSA - PAGAM./RISC.
Destinazione F.U.	FRUTTIFERA (OI)
Numero operazione di riferimento	n.d.
Coordinate bancarie	
Numero ricevuta	1
Numero ricevuta storno	

Elenco regolarizzazioni

Aiuto

Stampa